

**REGOLAMENTO (CE) N. 1396/96 DELLA COMMISSIONE  
del 18 luglio 1996**

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo all'importazione per le uve secche è fissato tenendo conto:

- del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,
- dei prezzi praticati sui mercati mondiali,
- della situazione del mercato interno della Comunità,
- dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative al regime dei prezzi minimi all'importazione per le uve secche<sup>(3)</sup>, le tasse di compensazione sono fissate con riferimento ad una gamma di prezzi all'importazione; che la tassa di

compensazione massima è determinata sulla base dei prezzi più favorevoli praticati sul mercato mondiale per quantitativi significativi dai più rappresentativi paesi terzi;

considerando che occorre fissare un prezzo minimo all'importazione per le uve secche di Corinto e le altre uve secche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prezzo minimo all'importazione delle uve secche durante la campagna di commercializzazione 1996/1997 è quello indicato nell'allegato I.

2. La tassa di compensazione da riscuotere quando il prezzo minimo all'importazione di cui al paragrafo 1 non viene rispettato è quella indicata nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69.

<sup>(3)</sup> GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 10.